



CITTÀ DI GALATINA

(prov. di Lecce)

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.10.2017)

INDICE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – FINALITÀ ED OGGETTO

ART. 3 – ARTICOLAZIONE DELL'ALBO IN SEZIONI

ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 5 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 6 – REVISIONE DELL'ALBO COMUNALE

ART. 7 – CANCELLAZIONE

ART. 8 – CONVENZIONI

ART. 9 – OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 10 – PATROCINIO E BENEFICI ECONOMICI

ART. 11 – NORMA TRANSITORIA

ART. 12 – PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di Galatina, in armonia con i principi enunciati dallo Statuto Comunale, riconosce l'associazionismo come risorsa fondamentale per la comunità e interlocutore privilegiato dell'Ente, capace di rappresentare i bisogni della collettività ed efficacemente interagire e collaborare con l'Amministrazione Comunale, per la tutela ed il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero, di valorizzazione e promozione turistica del territorio, di protezione ambientale, di salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, architettonico, culturale ed artistico.
2. Il Comune di Galatina promuove, incentiva e valorizza l'associazionismo presente ed operante su territorio comunale, nel rispetto della reciproca autonomia, e ne favorisce l'originale e prezioso apporto al conseguimento delle finalità dell'ente ed alla crescita della comunità amministrata, realizzando con esso una proficua collaborazione, nei vari ambiti di attività; garantisce, altresì, i diritti di partecipazione all'attività dell'Ente ed alla vita sociale della comunità, in conformità a quanto previsto dalla legge nazionale e regionale, nonché dallo Statuto Comunale.

Art. 2

Finalità ed oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni, cui sono iscritte, a fronte di formale richiesta, le Associazioni, Organizzazioni ed Enti, con o senza personalità giuridica, non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale, che perseguono finalità sociali, educative, culturali, di ricerca scientifica, sportive, ludico-ricreative, di tutela della salute e dell'ambiente, di tutela e promozione dei diritti umani e civili, di contrasto all'emarginazione ed alle discriminazioni, di promozione turistica, di valorizzazione delle tradizioni locali e delle eccellenze enogastronomiche.
2. L'iscrizione all'Albo comunale costituisce presupposto per l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra le Associazioni e l'Amministrazione Comunale, improntati a criteri di trasparenza e finalizzati a favorire la partecipazione e la cooperazione dei cittadini al perseguimento di fini di interesse generale ed a rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

Art. 3

Articolazione dell'Albo in sezioni

1. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni, in relazione alle caratteristiche ed alle finalità dello specifico organismo:

Cultura e Spettacolo – Turismo: comprende, a titolo esemplificativo, le Associazioni aventi come finalità l'organizzazione di eventi culturali e di spettacolo, di animazione creativa, la valorizzazione e promozione della cultura e delle arti, del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni, la promozione turistica del territorio;

Ambiente e Territorio – Tutela e benessere animale: comprende, a titolo esemplificativo, le Associazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione

dell'ambiente, della natura e del paesaggio, del territorio, il benessere e la tutela delle specie animali;

Educazione e Formazione – Attività ludico-ricreativa: comprende, a titolo esemplificativo, le Associazioni aventi come finalità la promozione di attività educative e di formazione, ludico-ricreative in genere, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone;

Impegno civile – Tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori: comprende, a titolo esemplificativo, le associazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti umani e civili, degli utenti e dei consumatori;

Sport: comprende, a titolo esemplificativo, le associazioni aventi come finalità lo sviluppo e la promozione dello sport in ogni sua forma dilettantistica, agonistica, amatoriale e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere il benessere psicofisico del cittadino.

Attività sociali, socio-assistenziali e tutela della salute: comprendente, a titolo esemplificativo, le associazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela e promozione dei diritti umani e civili, di contrasto all'emarginazione ed alle discriminazioni, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

2. I soggetti interessati possono essere comunque registrati, a richiesta, in una o più sezioni, di cui una individuata dagli stessi come prevalente.
3. In ciascuna sezione le Associazioni sono iscritte con l'assegnazione di un numero progressivo e l'indicazione della data di iscrizione.
4. Per ciascuna Associazione iscritta sono riportati i seguenti dati: denominazione, attività svolta, sede legale, presidente, data iscrizione all'Albo, recapito telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale sito web.
5. Non sono iscrivibili all'Albo i sindacati, i partiti e le organizzazioni che hanno finalità di propaganda politica, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, i circoli privati, le associazioni che pongono limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura all'iscrizione, che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale tutte le Associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Galatina in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
 - a. assenza di finalità di lucro;
 - b. perseguimento di finalità non contrastanti con la Costituzione, le leggi dello Stato e lo Statuto Comunale;
 - c. ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili;

d. atto costitutivo e statuto o accordo sottoscritto dagli associati, da cui risultino espressamente (*almeno in uno dei suddetti documenti*):

- l'espressa previsione dell'assenza di scopi di lucro e del divieto di ripartizione di eventuali proventi dell'attività tra gli associati;
- il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse;
- l'elettività e gratuità delle cariche associative;
- i criteri di ammissione e le cause di esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi;
- l'indicazione della sede legale o della sezione operativa nel Comune di Galatina. In merito, si precisa che la sede legale non può essere stabilita presso un immobile/impianto di proprietà comunale, salvo che per le Associazioni che abbiano, in forza di regolare contratto e/o convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale, l'affidamento della gestione dell'immobile/impianto comunale e per il tempo di vigenza del relativo contratto e/o convenzione. Il venir meno del titolo che consente ad una Associazione di stabilire la sede legale presso un immobile/impianto di proprietà comunale è causa di cancellazione dall'Albo in mancanza di comunicazione di una diversa sede legale.

e. svolgimento effettivo dell'attività sociale nel territorio del Comune di Galatina da almeno sei mesi, alla data di presentazione dell'istanza, risultante da una sintetica elencazione delle attività e/o iniziative attuate o programmate;

2. L'operatività nell'ambito comunale da parte della Associazione iscritta è elemento essenziale di mantenimento dell'iscrizione all'Albo, sicché l'inattività protratta per un periodo di due anni comporta la cancellazione dall'Albo.

Art. 5

Modalità d'iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'albo, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione – il quale assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni ed informazioni ivi contenute – deve essere indirizzata al Sindaco.
2. Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice:
 - a) Copia, autocertificata conforme all'originale, dello Statuto e dell'atto costitutivo (atto pubblico o scrittura privata), da cui risulti espressamente lo scopo associativo e l'assenza dei fini di lucro. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'Associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b) eventuale regolamento interno o gli accordi fra gli aderenti formalizzati con scrittura privata;
 - c) curriculum dell'Associazione, consistente in una sintetica relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'Associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda; per le Associazioni di nuova costituzione,

una relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo;

- d) copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e/o dell'ultimo bilancio consuntivo.
 - e) una breve scheda di presentazione dell'Associazione da pubblicare sul sito del Comune di Galatina (max 500 caratteri)
3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è deliberata con atto della Giunta Comunale, entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
 4. Il predetto termine di 30 gg. è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.
 5. Il provvedimento di iscrizione è comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti. Parimenti, ove non sia riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, il rigetto dell'istanza, in uno alle motivazioni del diniego, è comunicato per iscritto al rappresentante legale dell'associazione.
 6. Il Servizio di Segreteria Generale cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art. 6

Revisione dell'albo comunale

1. Allo scopo di verificare il permanere dei requisiti per l'iscrizione, l'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla revisione dell'Albo stesso.
2. A tal fine, le Associazioni iscritte all'Albo, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, inviano al Comune:
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che la composizione associativa, le cariche sociali e lo Statuto sono rimasti invariati, ovvero una comunicazione riportante le eventuali modifiche intervenute, allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
 - una relazione sull'attività svolta nel precedente anno.
3. La revisione è effettuata all'esito dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, incaricato della verifica degli atti trasmessi.
4. Gli esiti della revisione sono comunicati alle Associazioni e pubblicati su sito internet dell'Ente.
5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di deliberare la cancellazione di una Associazione dall'Albo ove, d'ufficio o a fronte di comunicazione dell'Associazione stessa, dovesse accertarsi il venir meno dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.
6. Si procede, altresì, d'ufficio alla cancellazione delle Associazioni che, previa istruttoria, risultassero carenti di requisiti in periodi diversi dalla revisione annuale.

Art. 7

Cancellazione

1. La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta in qualunque momento, su

richiesta del legale rappresentante dell'Associazione ovvero quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- scioglimento dell'Associazione:
 - perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - inattività protratta per almeno 2 anni;
 - mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento;
 - mancata comunicazione delle variazioni dello Statuto e/o delle cariche sociali.
2. La cancellazione dall'Albo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale e comunicata all'Associazione interessata, in forma scritta, entro il termine massimo di trenta giorni.
 3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.
 4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 12 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8

Convenzioni

1. Al fine di promuovere l'attuazione di programmi, progetti, iniziative di interesse locale il Comune di Galatina può procedere alla stipulazione di apposite convenzioni con le Associazioni iscritte regolarmente all'Albo.
2. Nel caso in cui le convenzioni disciplinino servizi svolti per conto del Comune, le Associazioni dovranno garantire la copertura assicurativa del proprio personale.
3. La collaborazione tra il Comune e l'Associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura dell'Associazione nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

Art. 9

Obblighi delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre Associazioni, con l'Amministrazione Comunale o con le altre realtà sociali ed istituzioni locali, nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale, nonché la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa, garantendo l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
3. Ogni Associazione iscritta all'Albo è tenuta a comunicare per iscritto ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.

Art. 10

Patrocinio e benefici economici

1. La concessione del patrocinio del Comune ad iniziative e/o eventi organizzati e realizzati dalle Associazioni iscritte, nonché la concessione di eventuali contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere in favore delle Associazioni medesime, sono disposti dai competenti organi dell'Ente, secondo le procedure, i criteri, i termini e le modalità definiti negli specifici regolamenti comunali, cui si rinvia.

Art. 11

Norma Transitoria

1. In sede di prima attuazione il Servizio di Segreteria provvederà alla pubblicazione di apposito avviso pubblico preordinato alla formazione dell'Albo delle Associazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. A tal fine, le Associazioni inserite nell'elenco comunale già formato, sono tenute a confermare la permanenza dell'interesse all'iscrizione ed il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Successivamente alla fase di prima attuazione, le domande di iscrizione potranno essere presentate in qualunque momento.

Art. 12

Publicità ed entrata in vigore

1. Il Comune di Galatina assicura la più ampia conoscenza del presente Regolamento, che entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.